



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 70/19

Lussemburgo, 6 giugno 2019

Sentenza nella causa T-399/17
John Dalli/Commissione

Il Tribunale respinge il ricorso dell'ex commissario europeo John Dalli che chiedeva il risarcimento del presunto danno subito per effetto della cessazione dalle sue funzioni

Il sig. Dalli non ha provato l'esistenza di un illegittimo comportamento dell'OLAF o della Commissione, non ha dimostrato l'esistenza di un nesso di causalità sufficientemente diretto tra i comportamenti criticati e il danno asserito, e neppure l'esistenza del danno stesso

Con sentenza del 12 mai 2015¹, il Tribunale dell'Unione europea ha respinto il ricorso del sig. John Dalli, ex commissario europeo, inteso all'annullamento della «decisione orale del 16 ottobre 2012 di cessazione [dalle sue] funzioni (...) con effetto immediato, presa dal presidente della Commissione» e al risarcimento del danno subito pari a 1 euro simbolico a titolo di danno morale e, in via provvisoria, pari a 1 913 396 euro a titolo di danno materiale. Con ordinanza del 14 aprile 2016², la Corte di giustizia ha respinto l'impugnazione proposta dal sig. Dalli contro tale sentenza.

Il sig. Dalli ha nuovamente adito il Tribunale per ottenere il risarcimento del danno, in particolare morale, che gli avrebbe causato, principalmente, il presunto comportamento illegittimo della Commissione, compreso l'Ufficio europeo per la Lotta Antifrode (OLAF), connesso alla cessazione dalle sue funzioni quale membro della Commissione, con effetto immediato il 16 ottobre 2012.

Con l'odierna sentenza, il Tribunale esamina, innanzi tutto, **l'eccezione di irricevibilità** sollevata dalla Commissione sulla base dell'autorità di cosa giudicata della sentenza del 12 maggio 2015 e rileva che non si evince da tale sentenza che i punti in diritto e in fatto relativi ai comportamenti scorretti dell'OLAF dedotti nel primo ricorso sarebbero stati effettivamente o necessariamente definiti e che tale sentenza non è quindi, al riguardo, rivestita dell'autorità di cosa giudicata.

Per quanto riguarda il merito, il Tribunale ricorda poi, in via preliminare, **che il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell'Unione e l'attuazione del diritto al risarcimento del danno subito dipendono dal soddisfacimento di un insieme di condizioni, vale a dire l'illegittimità del comportamento rimproverato alle istituzioni, l'effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e il danno lamentato.**

Il Tribunale procede con l'esame delle censure riguardanti l'illegittimità del comportamento delle istituzioni, ricordando al contempo che, per ammettere il soddisfacimento del presupposto relativo all'illegittimità del comportamento rimproverato alle istituzioni, la giurisprudenza impone che sia dimostrata una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli.

Ciò premesso, il Tribunale respinge tutte le sette censure dedotte dal sig. Dalli riguardanti l'illegittimità del comportamento dell'OLAF. Tali censure riguardavano, tra l'altro, l'illegittimità della decisione di avviare un'indagine, vizi nel qualificare l'indagine e la portata illegittima della stessa, la violazione dei principi in materia di assunzione della prova nonché travisamento e falsificazione

¹ Sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 12 maggio 2015, Dalli/Commissione ([T-562/12](#), v. comunicato stampa n. [51/15](#)).

² Ordinanza della Corte del 14 aprile 2016, Dalli/Commissione ([C-394/15 P](#), v. comunicato stampa n. [40/16](#)).

degli elementi di prova, la violazione dei diritti della difesa e la violazione del principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla protezione dei dati personali.

Il Tribunale respinge poi le due censure dedotte dal sig. Dalli riguardanti l'illegittimità del comportamento della Commissione. Tali censure si riferivano, da un lato, alla violazione del principio di buona amministrazione e dell'obbligo di comportarsi in modo leale, imparziale e obiettivo e rispettando il principio di indipendenza, e, dall'altro, alla violazione dell'indipendenza dell'OLAF.

Il Tribunale dichiara che **il sig. Dalli non dimostra l'esistenza di un comportamento illegittimo dell'OLAF o della Commissione**. Procedendo ad un esame ad abundantiam, **il Tribunale dichiara che il sig. Dalli non dimostra la sussistenza di un nesso di causalità sufficientemente diretto tra i comportamenti criticati e il danno asserito, e neppure l'esistenza del danno stesso**.

Il ricorso del sig. Dalli è quindi respinto.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575